



Giunta Regionale della Campania

**ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE,
ARCHEOLOGICHE E AMBIENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO**

CAPITOLATO GENERALE

SOMMARIO

1.	DEFINIZIONI E NORME GENERALI	
1.1	DEFINIZIONE E OGGETTO DELL'INCARICO	
1.2	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	
1.3	DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE	
1.4	QUANTIFICAZIONE TECNICA DELLE INDAGINI DA EFFETTUARE	
1.5	CATEGORIE ATTESTAZIONE SOA	
1.6	CRITERIO DI AFFIDAMENTO	
1.7	ASSICURAZIONI E GARANZIE	
1.8	PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA	
1.9	USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT	
1.10	DOVERE DI RISERVATEZZA	
1.11	VARIAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE	
1.12	VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE	
1.13	MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
1.14	SUBAPPALTI	
1.15	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I SUBAPPALTI	
1.16	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	
1.17	VARIAZIONI DELLA COMPAGINE SOCIET. E/O DEGLI ORGANI SOCIET. DELL'APPALTATORE	
1.18	TUTELA DEI DATI PERSONALI	
2.	ESECUZIONE DEI LAVORI	
2.1	MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	
2.2	ELENCO PREZZI	
2.3	DURATA, IMPORTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
2.4	SOPRALLUOGO	
2.5	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEI LAVORI	
2.6	OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE	
2.7	SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	
2.8	PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	
2.9	COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE	
2.10	CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
2.11	SICUREZZA	
2.12	TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE	
2.13	PROVA DEGLI ADEMPIMENTI	
2.14	PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI	
2.15	SOSPENSIONE DEI LAVORI	
3.	CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI	
3.1	RESPONSABILITÀ E DANNI	
3.2	RITARDI E PENALI	
3.3	MODALITÀ PAGAMENTO e FATTURAZIONE	
3.4	TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
3.5	CAUZIONI	
3.6	CESSIONE CREDITI	
3.7	RISERVE	
3.8	CONTESTAZIONI	
3.9	IMPOSTE E TASSE	
4.	SCIoglimento DEL CONTRATTO	
4.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
4.2	PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
4.3	RECESSO DAL CONTRATTO	

4.4	RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	
4.5	RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI DELL'APPALTATORE	

1. - DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 - DEFINIZIONE E OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico consisterà nell'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, archeologiche e ambientali di supporto ad una successiva fase di progettazione (progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo).

L'area d'intervento ricade nella parte orientale del territorio comunale di Salerno, in prossimità della zona ospedaliera di San Leonardo e del nucleo urbano di Fuorni dove sorgerà il nuovo Ospedale Universitario san Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona. La stessa confina:

- a Nord con la via San Leonardo;
- ad Est con il lotto della Centrale del latte e con il corso del fiume Fuorni;
- ad Ovest con suoli sui quali insistono fabbricati privati a destinazione prevalentemente produttiva nonché interessati da un programma di Edilizia Residenziale Pubblica in itinere;
- a Sud con suoli sui quali insistono fabbricati privati, nonché con il rilevato della tangenziale e quello della linea ferroviaria NA-RC.

L'ambito è di notevole estensione, circa 220.000,00mq, ed ha un andamento pianeggiante, con una pendenza degradante che, all'incirca, dalla quota 30,00 s.l.m. relativa al tratto di Via San Leonardo sul fronte Nord, perviene alla quota 21,00 s.l.m. relativa alla zona intermedia, fino alla quota 16,00 s.l.m. in corrispondenza del margine Sud.

Lo stesso risulta sostanzialmente ineditato, parzialmente coltivato nella parte Sud, ed annovera nel suo perimetro, la presenza di fabbricati di cui dovrà essere prevista la demolizione al fine della completa libertà e disponibilità alla progettazione delle aree.

Nella parte orientale dell'area, la fascia latitante il fiume Fuorni della profondità di 150m ricade nel vincolo ambientale di rispetto ex art.142 del D. Lgs. 42/04.

L'area è altresì interessata dai seguenti vincoli archeologici: il primo, limitatamente ad un'area destinata alla costruzione dello stabilimento dell'ex Finmatica, disposto con Decreto del Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali n. 56 del 14 agosto 2002; l'altro, che interessa la sede stradale di via s. Leonardo, disposto con Decreto dello stesso Ministero n. 137 del 30 agosto 2006.

L'area è interessata da fasce di rispetto ex L.R. 14/82 relative al rilevato ferroviario ed al fiume Fuorni. Una parte marginale dell'area ricade nel vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23.

1.2 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto come pure i criteri minimi ambientali approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto dei lavori.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Le indagini in argomento hanno lo scopo di raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi occorrenti per il progetto dell'intero complesso e per il controllo del comportamento dello stesso nel suo insieme in rapporto al terreno di fondazione. Le indagini geognostiche e le prove geotecniche di laboratorio dovranno consentire la ricostruzione litostratigrafica e la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ove verranno realizzati i nuovi fabbricati. Le indagini dovranno essere effettuate conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare si dovrà fare riferimento a: Decreto 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"; • Decreto 14 gennaio 2008: "Norme tecniche per le costruzioni"; • D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,..."; • Circolare Min. LL.PP. 9 gennaio 1996, n. 218/24/3; • Circolare Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483; • Circolare Min. LL.PP. 6 novembre 1967, n. 3797; • "Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche" pubblicate a cura della Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I. 1977).

A pena di esclusione il laboratorio al quale sarà affidato l'incarico dovrà dichiarare, in fase di presentazione dell'offerta, di possedere i seguenti requisiti:

- certificazione sistema gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 relativo a servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali e/o rifiuti;
- accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale per Accreditoamento Laboratori) in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025: 2005, per almeno il 60% delle prove richieste.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)
XXXXXXXXXX

Codice Unico di Progetto (CUP)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3 - DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Dalla sottoscrizione del contratto è previsto un massimo di **45 giorni**. Tale limite è considerato il limite temporale massimo per l'espletamento dell'incarico.

1.4 – QUANTIFICAZIONE TECNICA DELLE INDAGINI DA EFFETTUARE

Il grado di dettaglio e la tipologia ed il numero di prove sarà determinato prendendo quale utile riferimento i criteri di cui all'Allegato 2 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", come riportati nella tabella seguente:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Stimando un numero tra 60 e i 70 punti di prelievo

Salvo diversa indicazione del RUP o del Direttore di Esecuzione, il prelievo dei campioni dovrà avvenire in corrispondenza dei punti individuati sulle planimetrie prodotte dai Progettisti incaricati della progettazione del nuovo Complesso Ospedaliero.

1.5 – CATEGORIE ATTESTAZIONE SOA

Il lavori in oggetto del presente appalto prevedono un valore di importo pari ad **€1.118.778,00** (euro unmilione centodiciotto settescentosettantaotto/00) compresi gli oneri della sicurezza e oneri di discarica, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

La categoria di riferimento è la **OS20B -INDAGINI GEOGNOSTICHE-** e riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

La categoria è a qualificazione obbligatoria e risulta subappaltabile nei limiti del 30%.

1.6 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016 e Linee Guida ANAC. L'importo dell'appalto è di **€1.118.778,00** di cui **€63.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge.

Il luogo di esecuzione dei lavori oggetto della progettazione di cui alla presente procedura di affidamento è la Regione Campania, provincia di Salerno [codice NUTS ITF35].

1.7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

È onere dell'Affidatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'incarico di cui al presente capitolato.

Cauzione Provvisoria

A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire/allegare la fideiussione, firmata digitalmente, rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.

La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa:

- copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante;
- autentica notarile - firmata digitalmente dal notaio - che attesti, tra l'altro, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore del garante. L'importo della cauzione è pari al 2% (due per cento) della base d'asta complessiva ed avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

In caso di cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- c) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016 per le M.P.M.I.

La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituendo o costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento;
- in caso di Consorzio di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

La cauzione provvisoria fornita dai non aggiudicatari si intenderà svincolata automaticamente con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto, a norma dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dev'essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo dedicato alla cauzione elettronica, le copie conformi agli originali delle certificazioni in corso di validità.

Fatto salvo quanto precedentemente detto circa le MPMI, si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.

Le garanzie fideiussorie devono, a pena di esclusione, essere conformi allo schema tipo D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia fideiussoria nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

Responsabilità e copertura assicurativa

Con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

1.8 - PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore esonera la Regione da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.9 - USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT

L'Appaltatore, a sue spese, è obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne prova alla Rappresentanza della Regione.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Regione, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento dei lavori nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti della Regione, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri

e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto, o altro titolo di privativa intellettuale, registrato si intendono trasferiti in proprietà alla Regione, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione relativi ai lavori di indagine, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Regione.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie espresse in precedenza; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, in ogni caso, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

Proprietà e copyright

La Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, dei relativi materiali e della documentazione predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto.

1.10 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo e digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Regione, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo.

Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto della Regione, salvo esplicito benestare della Regione stessa.

La violazione di tale obbligo legittima la Regione alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate dalla Regione o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dei lavori di indagine.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

1.11 - VARIAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dalla Regione in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche dei lavori eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la Regione procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvederà a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Regione comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione della Regione, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica dei lavori entro il limite del -20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza della Regione può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.12 - VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Regione, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Regione in relazione ai lavori. Le variazioni non previamente autorizzate dalla Regione non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni dei lavori conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere inviate formalmente e autorizzate dalla Regione e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11.

Qualora l'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite nel progetto di fattibilità tecnico economica, utilizzando altre tipologie ovvero modalità alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione della Regione che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui la Regione autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore la Regione potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

1.13 - MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti punti 1.12 e 1.13 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione alla Regione da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui la Regione, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia).

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, la Regione, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso la Regione procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

1.14 - SUBAPPALTI

Vista la natura del contratto, l'affidatario può avvalersi del subappalto, i sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso la Regione, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.

La Regione provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Regione, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011.

La Regione si riserva di dare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria autorizzazione espressa, che deve essere esibita dalla Rappresentanza della Regione, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori. La Regione si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. La Regione tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, la Regione può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 43, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

1.15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I SUBAPPALTI

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte della Regione non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione medesima e dei terzi, delle attività subappaltate.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, la Regione accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell'esecuzione dell'attività del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti e non dà alcun diritto

all'Appaltatore di pretendere dalla Regione indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D. Lgs. n. 50/2016.

1.16 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Regione provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto direttamente nei confronti dell'Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Regione si riserva il diritto di sospendere il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

In deroga a quanto sopra, la Regione procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

- a) in sede di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dimostri che il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all'art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell'Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà indicare alla Regione i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.17 - VARIAZIONI DELLA COMPAGINE SOCIET. E/O DEGLI ORGANI SOCIET. DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto.

1.18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Regione raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione. I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, da coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, la Regione si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui la Regione debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Regione, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, la Regione si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

2. - ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico consisterà nell'espletamento delle prestazioni di seguito elencate e come specificate nel Capitolato Tecnico:

- Prove penetrometriche dinamiche;
- Prove penetrometriche statiche;
- Sondaggi geognostici e geotecnici;
- Sondaggi ambientali di caratterizzazione del materiale di scavo;
- Prove per la determinazione del coefficiente di permeabilità;
- Realizzazione di piezometri;
- Indagini sismiche;
- Analisi chimico-ambientali;
- Indagini archeologiche
- Salvaguardia ambientale

2.2 – ELENCO PREZZI

I prezzi unitari per le attività di prelievo indicate nell'ambito dell'elenco prezzi relativo alle indagini di cui al presente capitolato, devono intendersi indicative e non vincolanti per la Direzione di esecuzione.

L'importo è stato sviluppato applicando costi parametrati a prestazioni analoghe, inoltre le prestazioni verranno contabilizzate a misura e comunque non potranno essere superiori all'offerta economica proposta dalla ditta aggiudicataria.

I prezzi unitari sono stati desunti secondo i criteri di seguito indicati:

- i prezzi unitari per le attività di prelievo derivano dal vigente Prezzario Regione Campania ed. 2018, approvato con DGR n. 824 del 28/12/2017;
- i prezzi unitari per le attività analitiche (NUOVI PREZZI) sono desunti da tariffario ARPA Piemonte 2013, tariffario unico ARPA Campania 2003, prezzario LL PP Regione Piemonte 2016 e Ordinanza n. 1426/2010 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03.
- le prestazioni indicate in elenco, sono da considerarsi indicative e non esaustive, ulteriori attività non previste ma richieste dal gruppo di progettazione saranno contabilizzate e valutate utilizzando le corrispondenti voci di prezzario o nuovi prezzi a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

2.3 - DURATA, IMPORTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'offerta sarà vincolante, come indicato nel bando, per il periodo di **180** giorni, la stazione appaltante potrà comunque richiedere il differimento di detto termine.

La durata del presente contratto aperto è fissata in XX giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

I Lavori si intendono appaltati a misura. Gli stessi verranno contabilizzati a misura.

L'importo complessivo del contratto è pari a **€1.118.778,00**

Il presente contratto aperto sarà costituito da una serie di interventi per l'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche, sismiche e archeologiche ambientali come sopra descritte.

Per ogni singolo intervento verrà individuato dal RUP il progettista che provvederà al sopralluogo preliminare con l'impresa, a fornire le planimetrie dell'area, eventuali tavole di dettaglio della stessa e dei sottoservizi presenti, a dare indicazioni delle prestazioni da eseguire e a predisporre una stima economica delle stesse, calcolate sulla base dei prezzi unitari da scheda d'offerta. Il RUP con il supporto del Direttore dei Lavori predisporrà il DUVRI per lo specifico intervento, completando e dettagliando il DUVRI "tipo" posto a base di gara ed individuando gli oneri della sicurezza interferenziali.

2.4 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree interessate e per le quali sono affidati i lavori in oggetto del presente appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, co. 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono trasmettere al seguente indirizzo e-mail f.daraio@comune.salerno.it, entro le ore 12:00 del settimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una richiesta di sopralluogo indicando i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare l'indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione.

I sopralluoghi verranno effettuati nel/nei giorno/i indicati dalla stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All'atto di ciascun sopralluogo l'incaricato della ditta offerente deve sottoscrivere la dichiarazione a conferma dell'effettuato sopralluogo e ritirarne copia controfirmata dal soggetto designato dalla stazione appaltante. Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nell'offerta presentata in gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al par. 6, punto III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice.

2.5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEI LAVORI

I Lavori devono essere conformi, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell'espletamento dei lavori medesimi. L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei lavori, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della

Regione; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento dei lavori saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.

Gli elaborati che scaturiranno dalle indagini effettuate in situ saranno forniti in n. 3 (TRE) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...).

2.6 - OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

La Regione si impegna a trasmettere all'Affidatario tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai rilievi e sondaggi di qualunque genere in suo possesso e le eventuali approvazioni e prescrizioni.

La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, a:

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

2.7 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione dei lavori, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali dei lavori interessati per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

- a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
- b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto, sono strumentali all'esecuzione dei lavori e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
- c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza della Regione, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 7 (sette) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza della Regione definirà – entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza della Regione e se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la Regione ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento dei lavori rispetto ai termini, se non espressamente concordati con la Regione o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata dei lavori potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.8 - PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Lavori previsti, l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione dei lavori.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l'indicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le prestazioni in sito.

2.9 - COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE

La rappresentanza della Regione per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile del Procedimento che avrà il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dalla Regione nel corso dell'esecuzione dei lavori

Allo stesso Responsabile del Procedimento della Regione dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti i lavori.

2.10 - CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Affidatario stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto, nell'espletamento del presente lavoro, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del Procedimento. In particolare, lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

L'Affidatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato, si impegna espressamente a partecipare alle riunioni di riesame formalmente indette dal responsabile del procedimento nonché alle conferenze di servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.

All'Affidatario stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori.

L'Appaltatore non può proporre un Responsabile del Contratto se non previo gradimento della Regione e deve provvedere immediatamente e senza oneri per la Regione alla sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove la Regione gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del contratto in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

2.11 - SICUREZZA

Per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, preliminarmente alla campagna d'indagine verrà redatto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) come da Allegato X del D.Lgs. 81/2008.

2.12 - TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.13 - PROVA DEGLI ADEMPIMENTI

L'Appaltatore, ove la Regione lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Regione non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

2.14 - PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima la Regione alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora l'esecuzione dei lavori sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate:

- 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
- 2) le prestazioni già effettuate;
- 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
- 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento;

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

3. - CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

3.1 - RESPONSABILITÀ E DANNI

La responsabilità dell'Appaltatore durante lo svolgimento dei lavori, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose della Regione e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento dei Lavori conformemente a quanto previsto dal Contratto.

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione dei lavori, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per la Regione.

L'Appaltatore assume nei confronti della Regione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere la Regione indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o della Regione, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificassero, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza della regione entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il Rappresentante della Regione, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte.

Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

3.2 - RITARDI E PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, è stabilita una penale in misura giornaliera dell'1(uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo (art. 108 D.lgs. 50/2016). La penale è comminata dal responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori riferirà tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora scaduto il termine assegnato e redatto il verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 D. lgs. n. 50/2016 per la risoluzione da parte della stazione appaltante del contratto fermo restando il pagamento delle penali.

La penale giornaliera sopra indicata verrà applicata anche nei seguenti casi:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (penale giornaliera da applicare al valore dei lavori da ripristinare);
- in caso di ritardo nella consegna degli elaborati/relazioni a completamento delle attività in campo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni od ulteriori oneri sostenuti dalla Società Appaltante a cagione dei ritardi.

3.3 - MODALITÀ PAGAMENTO e FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai Lavori sarà regolato secondo le seguenti modalità:

1. Anticipo del 20% dell'importo stabilito nel contratto alla sottoscrizione dello stesso;
2. Il saldo dell'importo stabilito sarà erogato entro 30 giorni dalla consegna del lavoro.

Il SAL dovrà essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto dalla Regione. Il SAL sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza della Regione entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore.

Il SAL approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, dovranno essere trasmesse alla Regione nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM.

Pertanto l'Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla Regione devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato all'aggiudicatario dalla stazione appaltante.

Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche al fine garantire una veloce e tempestiva lavorazione delle fatture.

3.4 - TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

In caso di contestazione da parte della Regione i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità dei lavori.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto attuativo, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato alla commessa acceso presso banca o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Specifiche tecniche per la gestione della fattura elettronica:

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L.136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;
- La fonte di finanziamento ove necessario;

Si sottolinea che le PA non potranno procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti.

3.5 - CAUZIONI

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà costituire ed inviare alla Regione apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento alla Regione dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento alla Regione delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore alla Regione, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto alla Regione di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto della Regione stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

3.6 - CESSIONE CREDITI

Previo espressa accettazione della Regione, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità alla Regione della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Regione Campania – “Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale”, mediante PEC dg.04@pec.regione.campania.it o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la “Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale”, in Via Centro Direzionale Is. C3, cap. 80143 Napoli – Italia- indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti della Regione.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – della Regione, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, la Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del Contratto.

3.7 - RISERVE

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere i Lavori. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicitando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

3.8 - CONTESTAZIONI

Il responsabile dei lavori deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

3.9 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sui lavori saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

4. - SCIoglimento del Contratto

4.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto di appalto, può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

Nelle ipotesi di risoluzione, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Regione le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto. La Regione potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto.

La Regione avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Regione avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

4.2 - PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza della Regione, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione. Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Regione le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto. La Regione potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Regione avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Regione avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

4.3 - RECESSO DAL CONTRATTO

È in facoltà della Regione, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dei lavori oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Regione i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non ancora eseguiti calcolati ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D. Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei lavori resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

4.4 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Regione. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

4.5 - RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, secondo le modalità e criteri precisati nei precedenti articoli e qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle rappresentate nel punto 4.4